

Lì, 10/01/2025

CIRCOLARE 841/25

OGGETTO: SOGGETTA AD IVA LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL PALASPORT DA PARTE DEL COMUNE ALL'ASD.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 2 del 08/01/2025, ha chiarito che l'**accordo** per la concessione in uso e gestione di un Palasport stipulato tra un Comune e una ASD, al cui interno siano contenute plurime previsioni, tra cui servizi di custodia, pulizia, piccola manutenzione nonché l'autorizzazione *"ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione"*, **non** può fruire dell'**esenzione** IVA prevista dall'art. 36-*bis* del DL 75/2023, ai sensi del quale *"Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organi- smi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto."*

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, l'accordo in rassegna va infatti analizzato nel suo complesso, considerando che esso disciplina numerose prestazioni di varia natura, e per tale motivo, costituendo una **prestazione** di servizi **complessa** attraverso cui viene concessa la gestione del Palasport, tenendo anche conto della presenza di taluni servizi di carattere accessorio, non si configurano *quelle "prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport"* statuite dalla norma agevolativa in rassegna.

La risposta, inoltre, sottolinea la presenza della predetta autorizzazione *"ad effettuare pubblicità commerciale"* all'interno dell'impianto sportivo, richiamando precedente prassi (ris. Agenzia delle Entrate n. 292/2008) che aveva analizzato il trattamento fiscale del canone corrisposto da parte di una società calcistica per l'affidamento di uno stadio comunale. In quel caso il Comune istante, già rilevando la "prestazione complessa", aveva concluso per l'applicazione dell'IVA e la conseguente applicazione dell'imposta di registro fissa.

Diversamente, nel caso di specie, l'istante è l'ASD, che chiede il parere al fine di ottenere l'emissione di note di credito in caso di spettanza del regime di esenzione IVA. Proprio richiamando la prassi da ultimo citata che l'Agenzia evidenzia il fatto che la possibilità di svolgere attività di promozione pubblicitaria permette di *"... ritrarre un valore aggiunto sul piano economico, ulteriore rispetto a quello derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva"*.

In tal modo è possibile ritenere che tale presenza renda "spuria" la prestazione, potendo infatti utilizzare l'impianto in maniera **promiscua** (attività istituzionale/commerciale).

Se il cospicuo richiamo alla giurisprudenza comunitaria conferma il possesso del requisito **soggettivo**, è però dal lato **oggettivo** (promiscuità) che l'Agenzia fa discendere l'inapplicabilità del regime di esenzione IVA.

E' da rilevare come, trattandosi di norme agevolative, queste siano di **"stretta interpretazione"**, visto il chiarimento offerto dalla Cassazione nella sentenza interlocutoria

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

n. 11373/2015, p. 2.2, secondo cui è considerato un vero e proprio caposaldo dell'ordinamento tributario il *"principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (...) che le norme fiscali di **agevolazione** sono norme di «stretta interpretazione», nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale"*.

Sul punto, la stessa Agenzia, con riferimento all'art. 132 par. 1 lett. m) della direttiva 2006/112/Ce, riguardante l'esenzione IVA per *"talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la **pratica dello sport**"*, richiama altresì la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 10 dicembre 2020, causa C-488/18, nella quale è stato precisato che un'interpretazione senza limiti del termine "talune" che porti a esentare **tutte le prestazioni** strettamente connesse con la pratica dello sport comporterebbe una violazione della giurisprudenza della stessa Corte, secondo la quale *"i termini impiegati per descrivere le esenzioni [ex art. 132 citato] richiedono un'interpretazione **restrittiva**"*.

Pertanto, pare potersi concludere che siano proprio questi i principi cardine posti a base della risposta alquanto rigorosa data dall'Agenzia, al netto delle varie valutazioni precedentemente esposte.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.
